

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XCV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		PINTUS: Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) (3497);	
PRESIDENTE . . . . .	940	DE LORENZO ed altri: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (3864);	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		FODERARO: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INADEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo (4123) . . . . .	
COCCO MARIA ed altri: Norme integrative dell'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra (4456) . . . . .		PRESIDENTE . . . . .	942, 943
PRESIDENTE . . . . .	940, 941	BONEA . . . . .	943
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	941	<b>Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>	
JACAZZI . . . . .	940	Aumento del contributo statale in favore della fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia ( <i>Approvato dalla I. Commissione permanente del Senato</i> ) (3482) . . . . .	
MATTARELLI GINO . . . . .	941	PRESIDENTE . . . . .	943
MIOTTI CARLI AMALIA, <i>Relatore</i> . . . . .	940, 941	<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186);	
Adeguamento dei compensi spettanti alla Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali (4641) . . . . .		FODERARO: Adeguamenti economici per il clero (4358) . . . . .	
PRESIDENTE . . . . .	941, 942	PRESIDENTE . . . . .	943, 944
ALATRI . . . . .	942	BORSARI . . . . .	943
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	942		
GREPPI, <i>Relatore</i> . . . . .	941		
MATTARELLI GINO . . . . .	942		
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>			
Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali (4162);			

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1968

	PAG.
LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i> . . . . .	943
TOZZI CONDIVI . . . . .	943
<b>Proposte di legge (Rinvio):</b>	
Senatore ANGELLLI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Sippicciano del comune di Graffignano in provincia di Viterbo ( <i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (4486) . . . . .	944
Senatore SCHIAVONE: Costituzione in comune autonomo della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno ( <i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (4487) . . . . .	944
PRESIDENTE . . . . .	944
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore ANGELLLI: Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ( <i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (4780);	
RUSSO e SPENA: Norme transitorie per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia (1150) . . . . .	
PRESIDENTE . . . . .	944, 945
BONEA . . . . .	945
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	931
LA BELLA . . . . .	945
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i> . . . . .	944, 945
<b>Votazione, segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	947

**La seduta comincia alle 9,50.**

MATTARELLI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cattaneo Petrini Giannina, Dagnino e Simonacci.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cocco Maria ed altri: Norme integrative dell'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra (4456).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cocco Maria, Bianchi For-

tunato e Titomanlio Vittoria: « Norme integrative dell'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra » (4456).

Il relatore, onorevole Miotti Carli Amalia, ha facoltà di svolgere la relazione.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Come ho già riferito in sede referente, la proposta di legge, n. 4456, d'iniziativa dell'onorevole Cocco Maria ed altri, vuole sanare, ai soli fini giuridici, una palese ingiustizia, perché la legge 13 marzo 1958 n. 365, istituita dell'Opera nazionale orfani di guerra, che affidava all'Opera - ente morale - la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, riconosceva tale qualifica solo ai minori o agli interdetti, come da articoli 1, 5, 6 e 7.

Successivamente, con legge 17 ottobre 1961, n. 1038, la minore età veniva portata a 18 anni, mentre gli assegni familiari venivano corrisposti fino al ventesimo anno di età, se orfani studenti di una scuola secondaria, e al ventiseiesimo anno di età, se orfani studenti universitari.

La legge 5 marzo 1965, n. 164, concedeva agli orfani privi di genitori con diritto a pensione, iscritti all'università o ad istituti superiori equiparati, un assegno integrativo fino al ventiseiesimo anno di età. Infine, la legge 18 maggio 1967, n. 318, agli articoli 15 e 16, determina in modo inequivocabile il diritto alla protezione e all'assistenza per tutti gli studenti universitari, sino al ventiseiesimo anno di età; abbiano o non abbiano genitori con diritto a pensione.

In conclusione, essendosi creata una disparità di diritti tra gli orfani di guerra i cui genitori sono morti prima del 1961 e gli orfani beneficiari delle recenti norme, si chiede una equiparazione di diritti, ai soli fini del riconoscimento di orfano, ossia senza alcun obbligo di retroattività per altri benefici economici concessi, anche a coloro che, prima del 1961, furono privati del genitore che esercitava la patria potestà e che risultava morto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra.

Per quanto sopra esposto, rivolgo l'invito agli onorevoli membri della Commissione di volere approvare questa proposta di legge al fine di sanare questa discriminazione, questa disparità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACAZZI. A nome del mio gruppo esprimo parere favorevole alla proposta di legge. Vor-

rei però sapere dall'onorevole Relatore quanti casi concreti sono interessati a questa proposta.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Non saprei dirglielo con precisione, ma ritengo che si tratti di poche decine di persone.

PRESIDENTE. C'è bisogno di una domanda. Non si può sapere quante domande verranno presentate.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Ho chiesto anche all'onorevole Cocco e all'onorevole Titomanlio: pare che si tratti di poche persone.

PRESIDENTE. Non si tratta nel caso in questione di una legge — fotografia, come si dice, che sono riprovevoli e che non dobbiamo certo agevolare — ma di equiparare una situazione particolare alla regola generale e, quindi, non è rilevante il numero dei casi.

MATTARELLI GINO: Il nostro gruppo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide l'opinione espressa dalla relatrice e, raccomanda l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

« La disposizione di cui all'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, si applica, ai soli fini del riconoscimento della condizione di orfano di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365, anche in favore di coloro che all'atto della morte del genitore, pur avendo conseguito il 21° anno di età, si trovavano a carico del genitore medesimo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda all'Opera nazionale orfani di guerra entro il termine del 31 dicembre 1968 ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento dei compensi spettanti alla Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali (4641).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei compensi spettanti alla

Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali » (4641).

Il relatore, onorevole Greppi, ha facoltà di svolgere la relazione.

GREPPI, *Relatore*. La legge consta di due articoli. L'articolo 1 dice che il compenso spettante alla SIAE per l'accertamento degli incassi dei film nazionali di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 898, da detrarsi dall'importo dei contributi governativi assegnati ai produttori cinematografici, è fissato nella nuova misura del 4,75 per cento.

È bene ricorrere ai precedenti. Con la succitata legge n. 898, la percentuale era del 4 per cento. Con la legge del 1965 si stabiliva che la segnalazione del movimento di incasso dei cinematografi relativamente ai film a lungometraggio in programmazione obbligatoria doveva essere effettuato non più trimestralmente, bensì bimestralmente. Con la stessa legge, il contributo al produttore era stato ridotto al 13 per cento.

È sorta quindi la preoccupazione di indennizzare la società degli autori ed editori, per due sacrifici: uno è costituito dal maggior lavoro determinato dall'accertamento bimestrale anziché trimestrale; l'altro dalla perdita in percentuale subita dalla SIAE, in quanto la percentuale da cui detrarre il compenso è scesa al 13 per cento, dal 16 per cento del 1956 e dal 15 per cento del 1963. Questa preoccupazione ha suggerito di presentare il presente disegno di legge. Per chi voglia fare dei calcoli, dirò che l'ultimo accertamento del 1966 dava come introito lordo per la SIAE, per questo tipo di film a lungometraggio sui quali è computato il contributo, 80 miliardi e 866 milioni di lire.

La società autori ed editori fa sapere che, anche per nuovi contributi eliminati, sui quali le erano attribuite delle percentuali, si era venuta a trovare in una situazione di *deficit* di 200 milioni, *deficit* che verrà, per la metà, sanato dal provvedimento in esame. Quindi la società verrebbe ancora a trovarsi, comunque, in una situazione di danno.

Il disegno di legge non comporta nessun onere a carico dello Stato, ed è quindi motivato da un criterio di giustizia, di cui il Governo si è direttamente preoccupato.

Dopo avere constatato, attraverso informazioni dirette, che la società autori ed editori si è venuta a trovare nelle condizioni di sacrificio di cui ho precedentemente detto, pro-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1968

pongo agli onorevoli membri della Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTARELLI GINO. Il nostro gruppo si dichiara favorevole al disegno di legge.

ALATRI. Abbiamo avuto varie volte occasione di esprimere le nostre riserve sull'organizzazione della Società autori ed editori e su certi aspetti di eccessivo sviluppo burocratico di questo organismo; tuttavia, ferme restando queste riserve di carattere generale, per quanto riguarda il provvedimento in questione, dopo quanto l'onorevole Relatore ci ha illustrato e dopo avere anche assunto, per conto nostro, alcune informazioni in modo da appurare bene di che si trattasse, il nostro gruppo — che aveva chiesto nella precedente seduta il rinvio dell'esame del disegno di legge appunto perché aveva sentito il bisogno, prima di procedere, di assumere alcune informazioni — si dichiara favorevole al disegno di legge, anche in considerazione del fatto che esso investe i rapporti tra produttori e SIAE e non tocca la finanza pubblica.

Per le considerazioni che abbiamo esposte e in base ai riferimenti che sono stati forniti dall'onorevole Relatore, il nostro gruppo si dichiara favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio l'onorevole Relatore e gli intervenuti nel dibattito. Il Governo raccomanda l'accoglimento del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Il compenso spettante alla SIAE per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali, di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 898, dà detrarsi dall'importo dei contributi governativi assegnati ai produttori cinematografici è fissato nella nuova misura del 4,75 per cento.

Tale percentuale si applica sui contributi afferenti agli incassi accertati dal primo giorno del bimestre solare successivo alla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali (4162); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus: Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) (3497); De Lorenzo ed altri: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (3864); Foderaro: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INADEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo (4123).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali » (4162); e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Pintus: « Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa l'indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) » (3497); d'iniziativa dei deputati De Lorenzo, Bozzi e Cassandro: « Adeguamento dell'indennità premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali » (3864); e d'iniziativa del deputato Foderaro: « Adeguamento dell'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo » (4123).

Ci è giunto il parere richiesto alla Commissione lavoro sull'emendamento al primo comma dell'articolo 4, proposto dal Comitato ristretto. Prima di darne lettura, vorrei proporre, poiché so per certo che permane l'opposizione del Governo, che prima di procedere nella discussione si riunisca nuovamente il Comitato ristretto, sotto la presidenza del-

l'onorevole Semeraro e, esaminato il parere della Commissione lavoro, insieme con il rappresentante del Governo, veda se è possibile raggiungere un'intesa sugli articoli che sono ancora in discussione.

Do lettura del parere:

« Questa Commissione ha preso in esame l'emendamento all'articolo 4 del disegno di legge: "nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali" (4162), inteso ad elevare da 1/18 a 1/12 della retribuzione annua contributiva l'indennità-premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali cessati dal servizio. Rilevato che la misura di 1/18 discorda da quella di 1/12 fissata per i dipendenti statali e facente carico all'ENPAS, mentre le contribuzioni nei due casi sono equivalenti (5,10 per cento nel 1966 per arrivare progressivamente nel 1978 a 7,80 per cento per l'INADEL e all'8,10 per cento per l'ENPAS, giustificandosi la tenue differenza finale col fatto che per l'INADEL l'iscrizione del personale non di ruolo garantisce l'equilibrio della gestione senza dover far ricorso a più elevate imposizioni contributive) esprime l'avviso che deve essere possibile assicurare, a parità di contribuzione, parità di prestazioni.

Pertanto esprime all'unanimità parere favorevole all'emendamento all'articolo 4 del disegno di legge, facendo rilevare, a conclusione, che nella stessa relazione preliminare risulta l'intenzione del Governo "di estendere ai dipendenti degli enti locali benefici analoghi a quelli concessi al personale dello Stato" ».

Poiché il rappresentante del Governo ha reso noto di essere in possesso di una richiesta formale di remissione in aula, nella eventualità che la Commissione ritenga di aderire a questo parere, mi sembra che la proposta di nominare un Comitato ristretto sia la strada più pratica e più onesta da seguire, nei confronti delle categorie interessate.

BONEA. Vorrei chiedere i motivi della opposizione del Governo.

PRESIDENTE. Rischiamo di entrare nel merito, con la conclusione paventata prima. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta in attesa dei risultati della riunione del Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

#### **Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale in favore della fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia (3482).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale in favore della fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (3482).

Il Relatore Russo Spena mi ha comunicato di non poter intervenire. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

#### **Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186); Foderaro: Adeguamenti economici per il clero (4358).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: « Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 » (186); Foderaro: « Adeguamenti economici per il clero » (4358).

BORSARI. A nome del mio gruppo, chiedo il rinvio della discussione.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Mi associo alla richiesta.

TOZZI CONDIVI. Prima che venga accordato il rinvio, desidero sottolineare l'urgenza di questa questione. Un eventuale ripensamento si può sempre ottenere al Senato, ma intanto muoviamo questa prima pedina.

Mi pare che questa mia richiesta non sia contraria alla logica. Potremmo benissimo portare avanti la discussione in questa sede; se ci saranno dei ripensamenti, c'è sempre tempo per agire nel corso della discussione al Senato; ma perché non chiudere questa prima tappa?

PRESIDENTE. Lei si oppone, alla proposta di rinvio?

TOZZI CONDIVI. Non sono un membro della Commissione. Mi limito solo a rivolgerò questo invito al buon senso e alla logica.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. È evidente — in base a quanto dichiarato nelle pre-

cedenti sedute dall'onorevole Borsari — che, qualora volessimo procedere nell'esame delle proposte di legge, i rappresentanti del gruppo comunista ne chiederebbero la rimessione in Aula. Pertanto aderisco alla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Borsari.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che il seguito della discussione delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: Costituzione in comune autonomo della frazione di Sipicciano del comune di Graffignano in provincia di Viterbo (4486).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Sipicciano del comune di Graffignano in provincia di Viterbo » (4486), già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

Poiché il Relatore onorevole Russo Spena ha comunicato di non poter intervenire, riterrei opportuno rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Schiavone: Costituzione in comune autonomo della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno (4487).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Schiavone: « Costituzione in comune autonomo della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno » (4487), già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

Dato che il Relatore onorevole Russo Spena è assente, propongo un breve rinvio del seguito della discussione della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: Riordino del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (4780); e del deputato Russo Spena: Norme transitorie per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia (1150).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli: « Riordino del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (4780), già approvata dalla I Commissione permanente del Senato; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Spena: « Norme transitorie per l'avanzamento gli ufficiali medici di polizia » (1150).

Il relatore, onorevole Mattarelli Gino ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Si tratta ancora una volta di uno dei tanti provvedimenti perequativi, che, in questo caso, riguarda gli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Propongo innanzitutto che sia scelto come testo base la proposta di legge d'iniziativa del Senatore Angelilli sia perché più ampia sia perché è già stata approvata dal Senato.

Si tratta di riordinare il ruolo sanitario degli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che venne istituito con legge 26 giugno 1962, n. 885. Attualmente lo sviluppo di carriera che viene consentito a questi ufficiali è talmente limitato — arriva al tetto di capitano — che si sta verificando la possibilità di non coprire i pochi posti in organico. Infatti, mentre nelle altre forze armate l'ufficiale medico può raggiungere il grado di tenente colonnello, nella pubblica sicurezza lo sviluppo della carriera si arresta praticamente al grado di capitano. Va notato inoltre che non è stato possibile applicare agli ufficiali medici le norme di cui alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento di tutti gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Quanto lamentato ha provocato il depauperamento e l'esodo dal Corpo degli ufficiali medici: Va tenuto presente inoltre che il provvedimento riguarda un numero limitato di

ufficiali, circa 80 unità. Il Senatore Angelilli propone di rivedere completamente la carriera attraverso un rapporto numerico dei vari gradi delle altre forze armate comparato con quello delle guardie di pubblica sicurezza, tenendo conto del numero dei militari da assistere. Dalla tabella annessa alla proposta di legge si può vedere che — mentre l'esercito, con 350.000 militari da assistere, ha 947 ufficiali del ruolo sanitario; la marina, con 28.000 militari, 200 ufficiali medici; l'aeronautica, con 60.000 militari, 274 — la pubblica sicurezza, con 76.000 unità da assistere, ne ha solo 80. Inoltre va sottolineato che le mansioni che deve svolgere l'ufficiale medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono di gran lunga maggiori a causa anche dell'età media superiore degli agenti del Corpo.

La nostra Commissione si è sempre dichiarata favorevolmente a questi provvedimenti perequativi. Pertanto mi auguro che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro assenso a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LA BELLA. Il nostro gruppo è favorevole alla proposta di legge d'iniziativa del Senatore Angelilli. Si tratta infatti di creare condizioni economiche e di carriera accettabili per gli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dopo che recentemente, mi pare nel settembre dello scorso anno, un provvedimento consimile fu adottato per gli ufficiali medici dell'esercito. Allo stato si assiste infatti ad un continuo esodo di ufficiali medici dal Corpo della pubblica sicurezza, proprio perché le condizioni economiche e di carriera non sono affatto allettanti. Le prospettive che ha in proposito un medico civile sono assai più vantaggiose; ed altrettanto si può anche dire per i medici che scelgono la carriera in altre amministrazioni dello Stato. Quindi il provvedimento si inquadra nel problema della necessità di avere un personale qualificato: e, per ottenere questo, bisogna evidentemente creare condizioni incentivanti ai giovani laureati, ai professionisti, ai tecnici.

Pertanto il gruppo comunista si dichiara favorevole alla proposta di legge.

BONEA. Anche il mio gruppo esprime parere favorevole. Vi sarebbe semmai un emendamento di carattere formale da presentare, che riguarda il titolo della legge, dove si leggono due tautologie che potrebbero essere evitate. Non si comprende infatti perché si

debba dire « ruolo sanitario degli ufficiali medici » e « di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». Il titolo dovrebbe essere pertanto questo: « Riordinamento del ruolo degli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. In verità, nella tabella annessa all'articolo 1 non compare la parola « sanitario »: essa parla soltanto di ruolo degli ufficiali medici di polizia. Credo anch'io che quella parola sia pleonastica. Ho invece qualche dubbio per la seconda osservazione dell'onorevole Bonea.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Pregherei di non insistere, perché rischieremmo, facendo ritornare il provvedimento al Senato di non approvarlo in tempo utile.

PRESIDENTE. In effetti, forse conviene prendere atto di questa imperfezione stilistica e procedere nei lavori tanto più, come mi si fa osservare, la legge istitutiva del 1962 porta proprio questo titolo.

BONEA. Non insisto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché i colleghi nei loro interventi si sono tutti dichiarati favorevoli alla proposta di legge proveniente dal Senato, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che sarà preso in esame come testo base per l'esame degli articoli tale proposta che, se approvata, assorbirà la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Russo Spena.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame degli articoli. Poiché non vi sono emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

#### ART. 1.

La tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è sostituita, per la parte riguardante il ruolo degli ufficiali medici di polizia, dalla tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

#### ART. 2.

I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla Commissione di avanzamento, che è composta:

a) per l'avanzamento al grado di maggiore generale medico di polizia, dal Ministro dell'interno, che la presiede o, per sua

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1968

delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e dal direttore della divisione forze armate di polizia, cui è demandato anche il compito di relatore;

b) per l'avanzamento fino al grado di colonnello medico di polizia, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e da un maggiore generale, dal maggiore generale medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di polizia di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità di grado e dal direttore della divisione forze armate di polizia al quale è demandato anche il compito di relatore.

Nelle suddette commissioni di avanzamento, le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a formare quadri suppletivi di avanzamento per le promozioni da conferire nel 1968 a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, in eccedenza a quelle previste dalle norme in vigore.

(È approvato).

## ART. 4.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

(È approvato).

## ART. 5.

All'onere di lire 3.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1968 mediante riduzione per uguale importo del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).



IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1968

Do lettura e pongo in votazione la tabella allegata.

TABELLA

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esami richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico nel ruolo	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Maggiore Generale	—	—	1	—	—
Colonnello	Scelta	—	6	1 ogni quattro anni (b).	1/4 dei colonnelli non ancora valutati (c)
Tenente colonnello	Scelta	Due anni quale capo ufficio sanitario di zona o incarico equipollente; anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	20	1 o 2 (d).	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	Anzianità (e)	—	12	—	—
Capitano	Scelta	Due anni quale sanitario di reparto o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami.	41	2 o 3 (f).	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	Anzianità	Superare il corso applicativo di sanità.			

(a) Le frazioni di unità saranno riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 20 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

(c) Per quattro anni, a decorrere dal 1° gennaio 1968, per la promozione al grado di maggiore generale medico, verranno presi in esame tutti i colonnelli medici iscritti in ruolo.

(d) Ciclo di due anni con decorrenza dal 1° gennaio 1968: una promozione nel primo anno e due promozioni nel secondo anno. A decorrere dalla stessa data e sino alla totale copertura dell'organico dei colonnelli medici, il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione sarà di tre, e si prescinderà dal compimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche previste dalla presente tabella.

(e) L'organico dei tenenti colonnelli, a decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino alla totale copertura dello stesso, sarà coperto gradualmente mediante tre promozioni annuali di maggiori, con almeno tre anni di anzianità di grado.

(f) Ciclo di due anni con decorrenza dal 1° gennaio 1968: due promozioni nel primo anno e tre promozioni nel secondo anno. Per i primi quattro anni, a decorrere dalla stessa data, è raddoppiato il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore e il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione.

(È approvata).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Adeguamento dei compensi spettanti alla Società italiani autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei films nazionali » (4641).

Presenti e votanti . . . . . 25

Maggioranza . . . . . 13

Voti favorevoli . . . . . 24

Voti contrari . . . . . 1

(La Commissione approva).

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1968

Proposta di legge:

Cocco Maria ed altri: « Norme integrative dell'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra » (4456).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

Senatore Angelilli: « Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (4780).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 4780, dichiaro assorbita la pro-

posta di legge n. 1150 la quale pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alatri, Benocci, Bisaglia, Bonea, Borsari, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli-Fenili, Greppi, Grimaldi, Jacazzi, La Bella, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Maulini, Miotti-Carli Amalia, Pagarani, Semeraro, Sgarlata Marcello, Sullo, Viviani Luciana.

*Sono in congedo:*

Cattaneo-Petrini Giannina, Dagnino, Simonacci.

**La seduta termina alle 10,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO